



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00949/2026

Decisione n. 74
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

composta da

Piero Sandulli - Presidente

Michele Re - Relatore

Andrea Carbone

Ermanno de Francisco

Giorgio Vercillo - Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **30/2026**, presentato congiuntamente, in data 22 aprile 2026, dal sig. **[omissis]** e dalla **A.S.D. Jonia Calcio F.C.**, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Villari,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, non costituitasi in giudizio,

e

la **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, non costituitasi in giudizio,

in contraddittorio con

la **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per la integrale riforma e l'annullamento

della decisione CFA FIGC n. 23-0116-CFA-2025 2026, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di prime cure presso il C.R. Sicilia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 0382/TFT 15 del 12 febbraio 2026, con la quale è stata inflitta, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., la sanzione della penalizzazione di 7 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e nel campionato di competenza, e, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4, in seguito al deferimento spiccato, a carico del predetto sig. [omissis], per rispondere della violazione degli artt. 4 e 30, comma 1, del CGS, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, nonché, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del CGS, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, in ordine alle asserite irregolarità riscontrate nel corso della gara Jonia Calcio F.C. - Messina 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il girone C del Campionato Under 17 organizzato dal C.R. Sicilia.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 29 luglio 2026, il difensore delle parti ricorrenti - sig. [omissis] e società A.S.D. Jonia Calcio F.C. - avv. Erika Maria Carola Naro, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giovanni Villari, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Avv. Michele Re.

Premessa in fatto

1. La vicenda trae origine da alcune irregolarità riscontrate nella gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messana 1966, disputata in data 22 marzo 2025 e conclusasi con il punteggio di 2-2, in relazione alla quale veniva aperto il procedimento disciplinare n. 145/pfi25-26/PM/ff.

2. Tale procedimento scaturiva dalla decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite del 23 luglio 2025 (Dispositivo/0010/CFA-2025-2026 - Registro procedimenti n. 0138/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0139/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0140/CFA/2024-2025) relativa ad un altro procedimento – iscritto al n. 946 pf 24-25 – avente ad oggetto: *“Presunto illecito sportivo, verificatosi nel corso della partita Jonia Calcio F.C. - Messana 1966, svoltasi il 22 marzo 2025”*, sorto in seguito alla denuncia di illecito presentata da [omissis], Vice Presidente dell'A.S.D. Alcantara, il quale aveva segnalato gravi irregolarità verificatesi nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. - USD Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato Under 17 regionale, girone “C”.

In particolare, nel corso del secondo tempo dell'incontro, mentre l'U.S.D. Messana 1966 conduceva la gara con il punteggio di 2 a 1, l'allenatore di tale società ([omissis]) cominciava a far uscire alcuni giocatori dal campo con l'evidente intento di rimanere in sette e far vincere l'A.S.D. Jonia Calcio F.C., che si sarebbe così aggiudicata il Campionato, senza però riuscire nel suo intento in quanto otto suoi calciatori si rifiutavano di uscire dal campo e, durante il tempo di recupero, uno dei giocatori precedentemente usciti ([omissis]) rientrava in campo ed atterrava platealmente un avversario in area, procurando un calcio di rigore che portava l'A.S.D. Jonia Calcio F.C. ad appaiare l' A.S.D. Alcantara in testa alla classifica e dunque a guadagnare il diritto allo spareggio.

In quella sede, venivano deferiti tre tesserati della società USD Messana 1966, i sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], nonché la USD Messana 1966 e la Jonia Calcio F.C.

Venivano, quindi, celebrati i seguenti gradi di discussione del deferimento:

- primo grado, dinanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, con discussione in data 19 giugno 2025 e Decisione/0233/TFNSD-2024-2025 – Registro procedimenti n.0235/TFNSD/2024-2025 – con la quale venivano irrogate squalifiche nei confronti dei tre tesserati, riconosciuti responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti; con la stessa pronuncia, inoltre, venivano irrogati nove punti di penalizzazione in classifica alla società U.S.D. Messana 1966 e ventitré punti all'A.S.D. Jonia Calcio F.C.;
- secondo grado, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, con discussione in data 23 luglio 2025 e Dispositivo/0010/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n.

0138/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0139/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0140/CFA/2024-2025).

Nell'ambito di tale grado, venivano discussi e respinti i reclami (n. 0138 e n. 0139) presentati dai tre tesserati per la società U.S.D. Messina 1966 sanzionati dal Giudice di primo grado e veniva discusso il reclamo (n. 0140) presentato dalla società A.S.D. Jonia Calcio F.C., la quale otteneva l'annullamento della decisione impugnata e, conseguentemente, l'annullamento della penalizzazione in classifica con trasmissione, però, degli atti alla Procura Federale affinché *“questa possa compiutamente inquadrare la posizione di Jonia Calcio F.C., tanto più che la Procura federale stessa si è già posta nelle condizioni per poter approfondire anche le condotte di gioco poste in essere dai tesserati della stessa Jonia Calcio”*.

3. In un primo momento, la Procura Federale Interregionale formulava un intendimento di archiviazione, rilevando l'assenza di elementi di prova idonei a sostenere l'esercizio dell'azione disciplinare e di specifici comportamenti finalizzati all'alterazione del risultato della gara. Tale proposta non veniva, tuttavia, condivisa dalla Procura Generale dello Sport, la quale invitava il Procuratore Federale a voler assumere le proprie determinazioni al fine di non discostarsi dalla decisione del Collegio e di voler procedere, quindi, alla nuova formulazione del capo di incolpazione ai danni dei tesserati (all'epoca dei fatti) [omissis] e [omissis] e dell'affiliata A.S.D. Jonia Calcio F.C., ai sensi dell'art. 4, comma 1, e 30, comma 1, CGS FIGC.

4. All'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale contestava, quindi, ai tesserati, sigg. [omissis] e [omissis], la violazione degli artt. 30, comma 1, e 4, comma 1, CGS FIGC, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, nonché alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 5, CGS FIGC.

5. Con decisione n. 0382/TFT 15 del 12 febbraio 2026, il Tribunale Federale Territoriale irrogava al sig. [omissis] la squalifica di quattro anni e alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. la penalizzazione di sette punti in classifica. I reclami proposti avverso tale decisione venivano respinti dalla Corte Federale d'Appello, che confermava integralmente le sanzioni inflitte.

6. Il sig. [omissis] e la A.S.D. Jonia Calcio F.C. hanno quindi impugnato la decisione dinanzi a questo Collegio, affidando il ricorso ai seguenti motivi di impugnazione:

(i) *“in via preliminare per la A.S.D. Jonia Calcio F.C.: violazione del principio del ne bis in idem. Consumazione dell'azione disciplinare a seguito di valutazione di irrilevanza da parte della Procura Federale. Improcedibilità del deferimento”*.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del principio del *ne bis in idem*, sostenendo che l'azione disciplinare si sarebbe ormai consumata in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento. In particolare, evidenziano che la gara A.S.D. Jonia Calcio

F.C. – U.S.D. Messina del 22 marzo 2025 era già stata oggetto di un precedente procedimento disciplinare, nel cui ambito la Procura Federale aveva dapprima omesso di contestare responsabilità ai tesserati della A.S.D. Jonia Calcio F.C. e, successivamente, aveva persino formulato un intendimento di archiviazione, ritenendo insussistenti elementi idonei a sostenere l'esercizio dell'azione disciplinare o a dimostrare l'alterazione del risultato della gara.

Secondo i ricorrenti, tali determinazioni avrebbero costituito un vero e proprio giudizio di irrilevanza disciplinare, idoneo ad esaurire il potere della Procura di procedere nuovamente per il medesimo fatto storico, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, come riconosciuto dalla giurisprudenza federale.

Essi osservano, inoltre, che il successivo deferimento non sarebbe stato fondato su nuovi fatti o su nuove prove, ma esclusivamente su una diversa valutazione del medesimo materiale istruttorio già disponibile nel procedimento originario, in assenza dei presupposti che, secondo la giurisprudenza sportiva, consentono la riapertura dell'azione disciplinare. Richiamano, infine, la precedente decisione della Corte Federale d'Appello, che aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura per ulteriori accertamenti, sostenendo che tale pronuncia non autorizzava una mera rivalutazione delle prove già acquisite, bensì presupponeva l'emersione di nuovi elementi istruttori.

Sulla base di tali argomentazioni, i ricorrenti chiedono che venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione disciplinare, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

(ii) *“In via preliminare per il Sig. [omissis] e, conseguentemente, per la A.S.D. Jonia Calcio F.C.: violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) per intervenuta “mutatio facti”. Nullità della decisione impugnata”.*

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la Corte Federale d'Appello avrebbe fondato la condanna del sig. [omissis] su un fatto diverso rispetto a quello contestato nell'atto di deferimento, in violazione del diritto di difesa.

Premettono che, in ragione della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari sportive, trovano applicazione, in via analogica, i principi del processo penale, tra cui quello sancito dall'art. 521 c.p.p., che impone la corrispondenza tra contestazione e decisione.

Nel merito, deducono che l'incolpazione riguardava esclusivamente il comportamento tenuto dal calciatore dopo la trasformazione del calcio di rigore, consistito nello scambio di un "cinque" e di una pacca sulla spalla con un avversario, rispetto al quale era stata impostata l'intera strategia difensiva. La responsabilità sarebbe stata, invece, affermata valorizzando un

presunto accordo illecito intervenuto prima dell'esecuzione del rigore, mai contestato nel deferimento e richiamato solo in sede decisoria quale elemento costitutivo dell'illecito.

Secondo i ricorrenti, tale mutamento integrerebbe una vietata *mutatio facti*, avendo trasformato il nucleo essenziale dell'accusa e impedito all'incolpato di difendersi sul reale fondamento della contestazione. A sostegno della censura richiamano la giurisprudenza federale e quella della Corte di Cassazione sul principio di correlazione tra accusa e sentenza, evidenziando, altresì, che la stessa Corte Federale d'Appello, in una precedente fase del procedimento, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura proprio per evitare una violazione di tale principio.

I ricorrenti censurano, infine, la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il deferimento avesse ad oggetto l'intera condotta finalizzata all'alterazione della gara e che il riferimento al gesto successivo al rigore costituisse una mera specificazione fattuale, sostenendo che tale interpretazione svuoterebbe di contenuto la funzione dell'atto di incolpazione e comprometterebbe il diritto dell'incolpato a conoscere con precisione i fatti posti a fondamento dell'accusa. Chiedono, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

(iii) *“Omessa/insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla tenuta logica del ragionamento probatorio, in presenza di un precedente intendimento di archiviazione e di risultanze dichiarative non adeguatamente valutate”.*

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di motivazione della decisione impugnata, denunciandone l'omessa, insufficiente e manifestamente illogica motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del sig. [omissis].

Premettono che, secondo la consolidata giurisprudenza sportiva, la responsabilità disciplinare richiede un quadro probatorio fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a generare un "confortevole convincimento" circa la commissione dell'illecito, pur senza raggiungere il livello probatorio richiesto nel processo penale.

Sostengono che tale standard non sarebbe stato rispettato, poiché la condanna si fonderebbe sugli stessi elementi istruttori che la Procura Federale aveva in precedenza ritenuto insufficienti, tanto da formulare un intendimento di archiviazione, escludendo la sussistenza di elementi idonei a sostenere l'azione disciplinare. Secondo i ricorrenti, in assenza di nuovi elementi di prova, la decisione impugnata non spiegherebbe le ragioni del mutamento di valutazione del medesimo quadro probatorio.

Essi contestano, inoltre, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte Federale d'Appello, ritenendo che la responsabilità sia stata fondata su un'interpretazione forzata dei comportamenti e delle dichiarazioni dei tesserati e, in particolare, sull'ipotesi di una preventiva intesa tra il sig. [omissis] e il portiere avversario, non corroborata dalle immagini della gara, già acquisite agli atti sin dall'origine e già valutate dalla Procura senza che ne fosse derivata alcuna contestazione disciplinare.

I ricorrenti censurano, infine, la decisione nella parte in cui avrebbe recepito acriticamente le conclusioni di una precedente pronuncia della Corte Federale d'Appello, senza svolgere quell'autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie che era stata richiesta con la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Chiedono, pertanto, l'annullamento della decisione per difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

(iv) *“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di qualificazione giuridica della condotta contestata al Sig. [omissis] (art. 30 cgs vs art. 4 cgs figc) – travisamento del requisito del contributo causale e dell'elemento soggettivo – motivazione illogica”.*

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono l'erronea qualificazione giuridica della condotta del sig. [omissis], sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere ricondotta alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 CGS FIGC, anziché all'illecito sportivo previsto dall'art. 30 CGS.

Premettono che l'illecito sportivo di cui all'art. 30 richiede il compimento di atti positivamente diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, nonché la sussistenza del dolo specifico di perseguire tale finalità, mentre l'art. 4 costituisce una clausola generale destinata a sanzionare condotte contrarie ai principi di lealtà sportiva che non integrano gli estremi dell'illecito sportivo.

Secondo i ricorrenti, la stessa ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale Federale Territoriale escluderebbe un ruolo attivo del sig. [omissis] nella formazione dell'accordo illecito, avendo il Giudice di primo grado affermato che egli non ne sarebbe stato il promotore, ma si sarebbe limitato a trarne vantaggio, aderendo all'iniziativa altrui. Da ciò deriverebbe l'insussistenza del contributo causale e del dolo specifico richiesti dall'art. 30 CGS, essendo configurabile, al più, una condotta opportunistica e contraria ai doveri di lealtà sportiva, riconducibile all'art. 4 CGS. I ricorrenti censurano, pertanto, la decisione della Corte Federale d'Appello per aver confuso il contributo materiale alla realizzazione del risultato di gara con il contributo causale alla formazione dell'accordo illecito, valorizzando la mera esecuzione del calcio di rigore quale elemento sufficiente a integrare l'illecito sportivo. Richiamano, infine, il precedente intendimento di archiviazione della Procura Federale, nel quale era stata esclusa la

sussistenza di specifici comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara, chiedendo la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 4 CGS.

(v) *“In via subordinata per la sola A.S.D. Jonia Calcio F.C.: violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Vizio di motivazione per illogicità manifesta e disparità di trattamento rispetto alla posizione della U.S.D. Messana 1966”.*

Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha confermato la penalizzazione di sette punti inflitta alla A.S.D. Jonia Calcio F.C., deducendo la violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e adeguata motivazione nella commisurazione della sanzione.

In particolare, lamentano che la Corte Federale d'Appello abbia giustificato la misura della sanzione facendo riferimento, quale parametro di raffronto, alla penalizzazione inflitta alla U.S.D. Messana, anziché valutare autonomamente la gravità della condotta ascrivibile al tesserato della A.S.D. Jonia Calcio F.C. e, conseguentemente, alla società. Tale criterio sarebbe illogico, poiché fondato sulla posizione di un diverso soggetto anziché sull'effettivo contributo causale della società sanzionata.

I ricorrenti sostengono, inoltre, che la Corte non abbia adeguatamente considerato il diverso grado di responsabilità dei soggetti coinvolti, omettendo di valorizzare il fatto che l'iniziativa dell'illecito sarebbe stata attribuita ai tesserati della U.S.D. Messana, mentre il tesserato della A.S.D. Jonia Calcio F.C. sarebbe stato qualificato dagli stessi giudici di merito come soggetto non promotore dell'accordo, limitatosi a beneficiarne e a darvi seguito.

Richiamando la giurisprudenza del Collegio di Garanzia e della Corte Federale d'Appello in tema di dosimetria delle sanzioni, i ricorrenti deducono che la decisione impugnata avrebbe omesso di applicare correttamente i criteri di proporzionalità e di graduazione della responsabilità, irrogando una penalizzazione non coerente con il diverso apporto causale attribuito alla società. Chiedono, pertanto, la rideterminazione della sanzione inflitta alla A.S.D. Jonia Calcio F.C.

(vi) *“In via subordinata per il solo [omissis]: violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 30 del codice di giustizia sportiva (C.G.S.). Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione. Violazione del principio di proporzionalità”.*

In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto delle censure sull'an della responsabilità, i ricorrenti chiedono la rideterminazione della sanzione inflitta al sig. [omissis], ritenendola manifestamente sproporzionata.

Essi deducono che gli organi di giustizia sportiva, pur avendo riconosciuto che il calciatore non fu promotore dell'accordo illecito, ma si limitò a darvi seguito, non avrebbero attribuito alcun

concreto rilievo a tale circostanza nella determinazione della sanzione, applicando comunque il minimo edittale di quattro anni di squalifica, coincidente con quello inflitto ai soggetti ritenuti promotori dell'illecito.

I ricorrenti lamentano, inoltre, che non sia stata adeguatamente valorizzata la giovane età dell'atleta, all'epoca dei fatti militante nel Campionato Under 17, elemento che, a loro avviso, avrebbe imposto una valutazione più attenta sotto il profilo del grado di consapevolezza e della funzione educativa della sanzione. Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata avrebbe così omesso di individualizzare la responsabilità del calciatore e di motivare adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti invocate.

Chiedono, pertanto, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione inflitta al sig. [omissis] e, considerata l'immediata esecutività della penalizzazione inflitta alla A.S.D. Jonia Calcio F.C., domandano che il ricorso sia trattato con urgenza prima della conclusione della stagione sportiva, evidenziando che la sanzione comporterebbe l'automatica esclusione della società dal Campionato Regionale Under 17 della stagione successiva.

In ragione dei suesposti motivi, i ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport di *«accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata n. 23-0116-CFA-2025-2026, con ogni conseguente statuizione di legge»*.

7. In data 29 luglio 2026, si è tenuta l'udienza davanti a questo Collegio, nel corso della quale le predette parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

8. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione preliminare sollevata dalla A.S.D. Jonia Calcio F.C., che deduce la violazione del principio del *ne bis in idem* e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'azione disciplinare.

Tale primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Il principio del *ne bis in idem* preclude la sottoposizione di un soggetto ad un nuovo procedimento per il medesimo fatto laddove questo sia già stato oggetto di una decisione irrevocabile. Presupposto indefettibile è, dunque, l'esistenza di un precedente giudicato relativo al medesimo fatto storico – quanto a condotta, evento, nesso causale e soggetti coinvolti – che costituisce il “già deciso” sul quale non è consentito ritornare.

Tale orientamento è stato, altresì, confermato dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, le quali hanno chiarito che la definitività della precedente pronuncia rappresenta requisito essenziale per l'operatività del divieto, gravando sulla parte che lo invoca l'onere di

allegarne e provarne l'esistenza (Corte Costituzionale, n. 200/2016; Cassazione penale, n. 1363/2022).

Peraltro, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che, laddove una medesima condotta possa integrare plurime violazioni, non è di per sé esclusa l'instaurazione di distinti procedimenti e l'applicazione di più sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti (Corte Costituzionale, n. 200/2016; Cassazione penale, n. 1363/2022)

Infine, la violazione del divieto di *ne bis in idem* è questione riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere dedotta per la prima volta davanti al giudice di legittimità, a meno che, *ratione temporis*, non sia stato possibile dedurla in grado di appello a causa del mancato passaggio in giudicato della sentenza di riferimento (cfr., *in plurimis*, Cassazione penale, sez. V, 30.03.1998, n. 7953; Cassazione penale, sez. I, 14/05/2004, n. 31123).

I suddetti principi trovano applicazione anche nell'ambito della giustizia sportiva, nel quale il divieto di *ne bis in idem* presuppone, parimenti, che il medesimo fatto sia già stato definitivamente deciso nei confronti dei medesimi soggetti.

Orbene, chiarita la portata del principio, deve escludersi la sua applicabilità al caso di specie. Non risulta, infatti, intervenuta alcuna pronuncia definitiva sul fatto oggetto dell'odierno procedimento, ma esclusivamente un atto endoprocedimentale della Procura, che, in quanto privo di carattere decisorio, non può spiegare alcuna efficacia preclusiva.

Né può sostenersi che l'odierna azione disciplinare costituisca una mera riproposizione della precedente, posto che, a seguito degli approfondimenti, richiesti dalla Corte Federale d'Appello e svolti dalla Procura, sono emersi nuovi elementi in ordine alla vicenda, tra i quali, in particolare, l'identificazione dell'esecutore materiale della condotta. Tali elementi hanno consentito di meglio delineare i fatti ed individuare un nuovo profilo di responsabilità a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C..

Per i motivi sopra esposti, il primo motivo di ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

9. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo che la Corte Federale d'Appello avrebbe fondato la responsabilità del sig. [omissis] su un preteso accordo illecito anteriore al calcio di rigore, diverso dal fatto descritto nel deferimento, così determinando una "*mutatio facti*", in violazione dell'art. 521 c.p.p. e del diritto di difesa.

Tale censura non può essere accolta.

In via generale, nel sistema disciplinare sportivo il "fatto" rilevante ai fini del principio di correlazione va inteso come episodio storico unitario – dato dalla combinazione di condotta,

evento e finalità illecita – e non come la sommatoria dei singoli segmenti descrittivi che ne rappresentano lo svolgimento esteriore.

Nel caso di specie, l'atto di deferimento ha ad oggetto la condotta del sig. [omissis], finalisticamente orientata all'alterazione della regolarità della gara, della quale il gesto successivo alla trasformazione del rigore costituisce soltanto il segmento esteriormente più evidente.

La Corte Federale d'Appello, nel valorizzare in motivazione anche il pregresso accordo illecito quale momento preparatorio della medesima condotta fraudolenta, non ha introdotto un diverso fatto storico, ma ha ricostruito in modo più completo la sequenza causale già compendiata nell'incolpazione.

Come già affermato da questo Collegio nella decisione n. 40/2023, il rispetto del diritto di difesa esige che l'atto di incolpazione individui con chiarezza il nucleo storico dell'addebito e le sue conseguenze disciplinari, ma non richiede la cristallizzazione di ogni elemento descrittivo o di ogni circostanza preparatoria o concomitante, le quali possono essere valorizzate in sede decisoria quali indici rivelatori della complessiva condotta illecita, purché restino interne allo stesso episodio contestato.

Nell'odierna fattispecie, non vi è stato alcun spostamento del *thema decidendum*, né "sorpresa" difensiva idonea a comprimere il diritto di difesa dei deferiti.

Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che nel procedimento in esame si sia verificata una vietata *mutatio facti* in senso penalistico, non risultando in sentenza un fatto radicalmente diverso, per tempo, luogo o contenuto offensivo, rispetto a quello delineato nell'atto di deferimento, bensì una più articolata valorizzazione di elementi già logicamente connessi alla contestazione.

Ciò posto, il motivo in esame deve essere respinto.

10. Con il terzo motivo del ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del sig. [omissis] e la violazione dello standard probatorio tipico del giudizio sportivo laddove la Corte Federale d'Appello avrebbe mutato il precedente orientamento di archiviazione in assenza di nuovi elementi e sulla base di una lettura asseritamente forzata dei fatti avvenuti ed in assenza di un'autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Orbene, codesto Collegio si è già espresso sullo standard probatorio applicabile alla giustizia sportiva, evidenziando, con la decisione Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 37/2024, come il principio probabilistico proprio dell'ordinamento sportivo poggi su due postulati: il criterio del "*più probabile che non*" e la necessaria compresenza di indizi gravi,

precisi e concordanti, tali da conferire dignità di prova alle circostanze esaminate e da fondare un ragionevole e confortevole convincimento in ordine alla commissione dell'illecito.

Nel sistema delineato dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, lo standard probatorio non richiede né la certezza assoluta del fatto, né il superamento della soglia dell'“*oltre ogni ragionevole dubbio*” propria del diritto penale, essendo sufficiente un grado di certezza intermedio, superiore alla mera possibilità, ma inferiore all'eliminazione di ogni ragionevole dubbio, da raggiungersi attraverso indizi gravi, precisi e concordanti.

In tale prospettiva, questo Collegio fa applicazione del principio della “*probabilità prevalente*”, come delineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il quale impone al giudicante, anzitutto, di espungere dal novero delle ipotesi valutabili quelle con minore grado di verosimiglianza, quindi di concentrare l'analisi sulle sole ricostruzioni plausibili e, infine, di privilegiare quella che risulta maggiormente confermata dal complesso degli elementi indiziari, interpretati alla luce delle regole in tema di presunzioni semplici di cui all'art. 2729, comma 1, c.c..

Ciò posto, la Corte Federale d'Appello ha effettuato una articolata ed autonoma valutazione del compendio probatorio, ricostruendo in dettaglio la dinamica della gara ed il ruolo dei soggetti coinvolti.

Il Collegio non può, quindi, che prendere atto della corretta applicazione dei criteri probatori sopra illustrati, muovendosi entro il perimetro del canone della “probabilità prevalente” e valorizzando un compendio indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza, idoneo a fondare un convincimento ragionevole sulla sussistenza dell'illecito, sicché le conclusioni cui è pervenuta la Corte Federale d'Appello risultano immuni da censure sotto il profilo dell'apprezzamento del materiale probatorio e meritevoli, pertanto, di piena conferma in questa sede.

11. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l'erronea sussunzione della condotta del sig. [omissis] nell'illecito sportivo di cui all'art. 30 C.G.S., sostenendo che essa avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 4 C.G.S.

Per giustificare tale richiesta, i ricorrenti evidenziano come l'art. 30 C.G.S. postuli atti positivamente diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, sorretti da dolo specifico; al contrario, l'art. 4 C.G.S. si configurerebbe quale clausola generale destinata a sanzionare condotte antisportive, che, pur rilevanti sul piano disciplinare, non siano riconducibili alle fattispecie di illecito sportivo specificamente tipizzate.

Secondo i ricorrenti, la stessa motivazione del Tribunale Federale Territoriale escluderebbe un ruolo attivo del sig. [omissis] nella formazione dell'accordo illecito, riconoscendogli soltanto un atteggiamento opportunistico di adesione a un'iniziativa altrui.

Orbene, sul punto, il Collegio condivide l'impostazione seguita dalla Corte Federale d'Appello. Invero, come correttamente rilevato dalla Corte Federale d'Appello, nel paradigma dell'illecito sportivo, il contributo tipico non si esaurisce nella fase genetica dell'accordo, ma può consistere anche nell'apporto esecutivo consapevole e funzionale alla realizzazione dello scopo illecito, allorché il tesserato aderisca all'intesa e ne faccia proprie le finalità, traendone vantaggio.

In tale prospettiva, il sig. [omissis] è stato l'esecutore materiale dell'atto causalmente decisivo per il perfezionamento dell'illecito.

Tale comportamento rientra tra le condotte speciali tipizzate dall'art. 30, comma 1, C.G.S., che prevede espressamente: *“costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”*.

Un siffatto comportamento, connotato da consapevole partecipazione all'intesa attraverso un apporto causale fondamentale alla sua esecuzione, rientra a pieno titolo nel paradigma speciale dell'art. 30 C.G.S. e non può essere degradato nell'alveo della clausola generale di cui all'art. 4 C.G.S., dovendosi ritenere che, nel caso di specie, la fattispecie speciale assorba quella generale.

Ne discende che la richiesta di riqualificazione formulata dai ricorrenti dev'essere disattesa e il motivo, per l'effetto, va rigettato.

12. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la conferma della penalizzazione di sette punti in classifica all'A.S.D. Jonia Calcio F.C., deducendo la violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e adeguata motivazione nella commisurazione della sanzione.

Il Collegio non condivide tali censure e aderisce all'impostazione seguita dalla Corte Federale d'Appello.

Invero, dalla motivazione della decisione impugnata emerge, infatti, che la penalizzazione inflitta all'A.S.D. Jonia Calcio F.C. è stata commisurata tenendo conto, da un lato, della particolare gravità oggettiva dell'illecito – incidente direttamente sulla regolarità del campionato – e, dall'altro, del ruolo causale svolto dal proprio tesserato nella concreta realizzazione dell'accordo alterativo, pur non essendone stato il promotore.

La Corte Federale d'Appello ha correttamente applicato i principi di proporzionalità e parità di trattamento, graduando le sanzioni in funzione del diverso titolo di responsabilità e dell'apporto

causale dei tesserati e, al contempo, preservando un livello di afflittività adeguato alla gravità complessiva dell'illecito e all'esigenza di tutela della regolarità delle competizioni.

La penalizzazione di sette punti irrogata alla A.S.D. Jonia Calcio F.C. si colloca, pertanto, entro il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice disciplinare e risulta sorretta da motivazione non illogica né contraddittoria.

Ne consegue che la richiesta di rideterminazione della sanzione deve essere disattesa e il quinto motivo di ricorso va, per l'effetto, rigettato.

13. Infine, con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti chiedono la rideterminazione della squalifica di quattro anni comminata al sig. [omissis].

A tal proposito, i ricorrenti lamentano che la Corte Federale d'Appello, pur riconoscendo che il sig. [omissis] non fu promotore dell'accordo, ma esecutore materiale dell'atto, ha irrogato il minimo edittale previsto per l'illecito ex art. 30 C.G.S., così condannando il ricorrente alla stessa sanzione comminata ai soggetti promotori.

Come già esaminato in occasione del quarto motivo, codesto Collegio aderisce all'orientamento della Corte Federale d'Appello circa la centralità, nel paradigma dell'illecito sportivo di cui all'art. 30 C.G.S., del contributo esecutivo consapevole, che dà concreta attuazione all'intesa illecita e ne determina l'effettiva incidenza sul risultato di gara. In tale prospettiva, la posizione dell'esecutore materiale – e, segnatamente, del sig. [omissis], che ha realizzato il calcio di rigore concordato – assume rilievo determinante nella sequenza causale dell'illecito, che non può essere svalutata a mero ruolo ancillare. Pertanto, la sanzione applicata, pari al minimo edittale, è coerente con i criteri di cui all'art. 13 C.G.S. e rispettosa del principio di proporzionalità, sicché non vi sono ragioni per procedere a una sua rideterminazione *in melius*.

14. Per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi di ricorso risultano infondati e, pertanto, devono essere integralmente respinti. Ne consegue che la sentenza della Corte Federale d'Appello, adeguatamente motivata ed immune dalle censure formulate dai ricorrenti, dev'essere integralmente confermata.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione**

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Michele Re

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face